



Ordinanza sull'approvvigionamento elettrico (OAEI)

Modifica del 2 dicembre 2016

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 14 marzo 2008¹ sull'approvvigionamento elettrico è modificata come segue:

Art. 23 cpv. 5

Abrogato

Art. 24 cpv. 2, 3, 5 e 6

² Il responsabile del gruppo di bilancio per le energie rinnovabili fissa in direttive regole trasparenti e non discriminatorie per l'immissione di elettricità ai sensi dell'articolo 7a della legge del 26 giugno 1998² sull'energia (LEne). Tali direttive necessitano dell'approvazione dell'UFE.

³ *Abrogato*

⁵ I gruppi di bilancio sono tenuti a ritirare, secondo il piano previsionale, l'elettricità del gruppo di bilancio per le energie rinnovabili proporzionalmente all'elettricità che ricevono i consumatori finali ad essi attribuiti. Nel caso di un nuovo gruppo di bilancio, l'elettricità ricevuta dai consumatori finali viene stimata.

⁶ Il responsabile del gruppo di bilancio per le energie rinnovabili esige dalla società nazionale di rete i costi per l'energia di compensazione del suo gruppo di bilancio e i costi di esecuzione.

¹ RS 734.71

² RS 730.0

Art. 24a Rimunerazione alla società nazionale di rete

¹ I gruppi di bilancio sono tenuti a pagare alla società nazionale di rete, a favore del fondo di cui all'articolo 15*b* capoverso 5 LEn³, per l'elettricità ritirata ai sensi dell'articolo 24 capoverso 5 dal gruppo di bilancio per le energie rinnovabili il prezzo di mercato secondo l'articolo 3*b*^{bis} capoverso 2 dell'ordinanza del 7 dicembre 1998⁴ sull'energia (OEn).

² Per l'elettricità immessa nella rete secondo l'articolo 7*a* LEn attraverso punti di immissione sprovvisti di un dispositivo per la misurazione del profilo di carico, i gestori di rete alla cui rete sono allacciati i produttori di energia elettrica sono tenuti a pagare alla società nazionale di rete, a favore del fondo di cui all'articolo 15*b* capoverso 5 LEn, il prezzo di mercato secondo l'articolo 3*b*^{bis} capoverso 2 OEn.

Art. 24b Rifiuto di pagare la remunerazione

La società nazionale di rete può rifiutarsi di remunerare l'elettricità ritirata secondo l'articolo 7*a* LEn⁵ se il produttore non presenta le informazioni richieste o se non rispetta le regole.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2017.

2 dicembre 2016

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione,
Johann N. Schneider-Ammann
Il cancelliere della Confederazione,
Walter Thurnherr

³ RS 730.0

⁴ RS 730.01

⁵ RS 730.0